

Scheda di presentazione di un nuovo regime di aiuto di stato

Interventi a sostegno del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli – ai sensi dell’articolo 17 Reg. (UE) n. 702/2014, del DLGS. n. 173/1998 e della L.R. n. 24/2000.

Con questo atto sono stati approvati i “Criteri per la concessione dei contributi alle organizzazioni di produttori previsti dall’art. 4 della L.R. n. 24/2000 e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 173/1998, in attuazione dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014”.

Si tratta in particolare di un nuovo regime d’aiuto per spese comprese nel periodo 1° agosto 2020 – 30 settembre 2021, a cui seguirà la tempistica legata all’istruttoria delle domande di liquidazione dell’aiuto.

Possono beneficiare dei contributi, secondo il presente regime d’aiuto, le OP riconosciute ed iscritte nell’apposito elenco Regionale, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 24/00, che effettuano investimenti ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE n. 702/2014.

Lo scopo del regime d’aiuto è quello di sostenere gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (esclusi i prodotti della pesca); nelle fasi di trasformazione e commercializzazione si intendono ricomprese anche le fasi connesse quali conferimento, cernita, stoccaggio, conservazione e confezionamento.

Gli interventi possono essere effettuati in una o più sedi operative o unità locali localizzate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Le suddette OP devono appartenere alla categoria delle piccole e medie imprese, secondo la definizione dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014. Non possono essere beneficiarie del contributo le imprese di grandi dimensioni e l’aiuto non è concesso alle imprese di produzione primaria di prodotti agricoli.

Le risorse sono stanziare nel bilancio pluriennale 2020/2022, al capitolo U18127 “CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE (ART.13, COMMA 1, D.LGS. 30 APRILE 1998, N.173) - MEZZI STATALI”.

Lo stanziamento complessivo presente nel capitolo di bilancio è pari a 1.000.000,00 di Euro, e l’aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili.

La spesa ammissibile a contributo non può essere inferiore a 15.000 € e non potrà essere superiore a 250.000 € per ciascun beneficiario.

Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno espresso dal totale delle domande ammissibili, si procederà ad una riduzione proporzionale dei contributi su tutti i progetti ammessi ad aiuto.

Tale aiuto viene concesso per interventi per lo sviluppo di sistemi e dotazioni informatiche aziendali e/o acquisti di impianti e/o macchinari e/o attrezzature che siano idonei a favorire miglioramenti di processo, di prodotto o di servizi e che abbiano ricadute positive su almeno uno tra gli obiettivi di miglioramento qualitativo delle produzioni e/o dei processi e/o dei servizi, incremento della capacità produttiva, riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi o miglioramento della sicurezza delle imprese e dei luoghi di lavoro.

Non sono ammissibili interventi che abbiano ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di energia, anche da fonte rinnovabile, e di biocarburante.

Le spese ammissibili previste sono per:

- potenziamento della dotazione informatica e dei sistemi informatici;
- acquisto di impianti, macchinari, beni strumentali e attrezzature;
- acquisto di apparecchiature di analisi, per controllo qualità, per implementazione di sistemi di autocontrollo;
- acquisizioni di consulenze specializzate finalizzate alla realizzazione del Piano degli interventi, nel limite massimo del 10 % delle spese precedenti.

Non sono ammissibili le spese:

- sostenute da terzi;
- per acquisto di macchinari, beni strumentali, attrezzature e impianti usati;
- per noleggio e leasing di macchinari, beni strumentali, attrezzature e impianti oggetto dell'investimento;
- per acquisto o noleggio di mezzi di trasporto e/o di carico scarico merci (esempio muletti);
- per consulenze tecniche per la compilazione della domanda di aiuto;
- bancarie e legali;
- per interventi di tipo strutturale, comprese opere edili;
- per oneri assicurativi;
- generali.

Gli impianti, i macchinari, i beni strumentali e le attrezzature dovranno rimanere di proprietà dell'O.P. per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.

È ammesso tuttavia che solo i macchinari e le attrezzature acquistati possano essere concessi in comodato d'uso gratuito alle cooperative socie dell'OP che svolgono attività di trasformazione e/o stoccaggio di prodotto che precede la commercializzazione. In quest'ultimo caso anche tali cooperative dovranno appartenere alla categoria delle PMI.

La domanda d'aiuto può essere presentata dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020 e la domanda di liquidazione entro il 30 settembre 2021.

Le OP che hanno ottenuto la concessione dell'aiuto possono presentare una sola domanda di variazione del Piano degli interventi entro il 30 aprile 2021. Il beneficiario può presentare domanda di rinuncia integrale all'aiuto concesso entro e non oltre il 31 marzo 2021 senza incorrere in sanzioni o penalità.

Sono previsti controlli amministrativi relativi alle istruttorie delle domande di aiuto e di liquidazione e controlli in loco presso la sede dell'OP e/o dove sono localizzati gli interventi, prima della liquidazione del contributo nonché controlli Ex post, a campione su almeno il 10% dei beneficiari per il rispetto degli impegni assunti.

Gli aiuti concessi, anche se già erogati, sono revocati totalmente in toto o in parte, qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi gli interventi entro i termini stabiliti dalle presenti disposizioni;
- non rispetti gli obblighi e i vincoli di destinazione imposti dalle presenti disposizioni;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- realizzi investimenti difformi da quelle autorizzati;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- in tutti i casi previsti dai criteri approvati.

Gli aiuti concessi sono inoltre revocati nel caso in cui le spese ammissibili a consuntivo siano inferiori al 50% della spesa ammessa a preventivo o della spesa eventualmente rideterminata in caso di variazione approvata.

7 luglio 2020

La Responsabile
Roberta Chiarini
(firmato digitalmente)